

Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2021, n. 11-2866

**L.R. 37/2006, articolo 32. Riversamento alle Province e alla Città Metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca nelle acque interne. Modificazioni alla D.G.R. 18 novembre 2014, n. 16-583, come modificata dalla D.G.R. 1 dicembre 2017, n. 40-6039.**

Premesso che:

il Decreto legislativo 230/1991, di approvazione delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali, al numero d'ordine 18 contempla la licenza per la pesca nelle acque interne, stabilendo, in particolare, che:

alle suddette tasse è aggiunta la soprattassa annuale da ripartire fra le amministrazioni provinciali;

il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto;

il comma 3 dell'articolo 32 (Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", come da ultimo modificato dalla legge regionale 1/2014, sancisce che "la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione;

la D.G.R. 18 novembre 2014, n. 16-583, come modificata dalla D.G.R. 1 dicembre 2017, n. 40-6039, definisce le modalità di riversamento alle Province della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali, stabilendo, in particolare, che:

"1. fermo restando il principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria in capo al contribuente, la soprattassa è versata, separatamente dalla tassa, su distinti conti correnti postali, appositamente istituiti per ciascuna Provincia, intestati alla tesoreria della Regione Piemonte";

"2. la struttura regionale competente in materia di pesca provvede alla liquidazione degli importi dovuti a ciascuna Provincia e alla Città metropolitana di Torino, sulla base delle reversali d'incasso emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, su ognuno dei conti correnti postali di cui al punto 1, l'anno successivo a quello di riferimento".

Dato atto che a partire dal 1 luglio 2020 si è provveduto ad adeguare il sistema regionale di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i relativi sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla pubblica amministrazione, a qualunque titolo, anche attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto; ma consentendo comunque al medesimo di versare la soprattassa, separatamente dalla tassa, su distinti conti correnti postali, appositamente istituiti per ciascuna Provincia e per la Città metropolitana di Torino, intestati alla tesoreria della Regione Piemonte.

Ritenuto che risulta necessario conformare, in conseguenza al sopra descritto adeguamento del sistema di gestione, le disposizioni di cui alla predetta D.G.R. 18 novembre 2014, n. 16-583, come modificata dalla D.G.R. 1 dicembre 2017, n. 40-6039, prevedendo di riformulare il punto 1 ed il punto 2 del dispositivo.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della

deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

- di modificare, come di seguito riportato, il dispositivo della D.G.R. 18 novembre 2014, n. 16-583, di approvazione delle modalità di riversamento alle Province della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 37/2006:

- il punto 1 è sostituito dal seguente: “1. fermo restando il principio di unità dell'obbligazione tributaria in capo al contribuente, lo stesso è tenuto a versare la tassa e la soprattassa attraverso la piattaforma pagoPA, secondo modalità che ne consentono l'acquisizione al bilancio regionale su distinti capitoli di entrata oppure, fino a nuove disposizioni, può versare la soprattassa, separatamente dalla tassa, su distinti conti correnti postali, appositamente istituiti per ciascuna Provincia e per la Città metropolitana di Torino, intestati alla tesoreria della Regione Piemonte”;
- il punto 2, come modificato dalla D.G.R. 1 dicembre 2017, n. 40-6039, è sostituito dal seguente: “2. la struttura regionale competente in materia di pesca, provvede, entro l'anno successivo a quello di riferimento, alla liquidazione degli importi dovuti a ciascuna Provincia e alla Città metropolitana di Torino, sulla base dell'importo che deriva dalle reversali di incasso per la soprattassa e il numero di soggetti versanti che risultano, dall'anagrafe tributaria, avere il domicilio fiscale, al momento del versamento, in ognuno dei suddetti enti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento, integrato, fino a nuove disposizioni, con l'importo calcolato sulla base delle reversali d'incasso emesse su ognuno dei conti correnti postali di cui al punto 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento”;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22; nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.